



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Decreto Rettorale Rep. n. Prot. n. del

Oggetto: bando di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità XI ciclo - a.a. 2025/2026

LA RETTRICE

VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1569 del 28 settembre 2017;

VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 "Legge sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

VISTA la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. del 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n.249";

VISTO l'articolo 1, comma 110 della legge 13 luglio 2015, numero 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.M. n. 259 del 09.05.2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;

VISTA la nota di chiarimenti MIUR n. 12914 del 10/04/2019 sui requisiti per gli Insegnanti Tecnico Pratici, sull'esonero dal test preselettivo dei candidati con disabilità grave e sull'incompatibilità con altri corsi di formazione universitaria;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ss.mm.ii";



VISTA la Legge n. 41 del 2020 che ha previsto l'esonero dal test preselettivo per coloro che hanno maturato tre annualità di servizio sul sostegno negli ultimi dieci anni;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020 n. 90 che reca disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. del 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTE le note del 15 aprile 2025, n.1334, e del 18 aprile 2025, n. 17971, con cui il Ministero per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno rilasciato parere favorevole all'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio accademico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del 14 maggio 2025, n. 110606 sul fabbisogno triennale e annuale dei percorsi di specializzazione per il sostegno;

VISTA la nota del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del 25 marzo 2026, n. 7496, con cui si fornisce il fabbisogno per l'attivazione dell'XI ciclo (a.a. 2025/2026) dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, distribuiti su base regionale secondo il fabbisogno rilevato per ciascun grado di istruzione, per un totale di 30.241 posti;

VISTO il D.M. N. 255 del 22/12/2023 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia di classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

VISTO il Decreto Rettorale Rep. N. 4207/2026 Prot. n. 175299 del 27/04/2026 con la proposta di attivazione, per l'a. a. 2025/2026, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola infanzia, primaria, secondaria di I grado per un totale di 500 posti;

VISTO il Decreto Ministeriale (MUR) n. 926 del 26/06/2026 che ha autorizzato gli atenei all'attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e fissato le date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli indirizzi di specializzazione per il sostegno, e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi;

DECRETA

Art. 1 - È emanato per l'anno accademico 2025/2026 il bando di ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola infanzia, primaria e nella scuola secondaria di I grado XI ciclo a.a. 2025-2026.

Art. 2 - Le modalità di ammissione, gli aventi diritto, le procedure, i tempi, il contributo e ogni altra indicazione sono contenuti all'interno del bando allegato al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

LA RETTRICE
(F.to Prof.ssa Chiara Leardini)



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**BANDO per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
a.a. 2025/2026**

Decreto Rettorale Rep. n.

Prot. n.

del



Articolo 1 – Posti disponibili

1. È indetta, per l'a.a. 2025/2026, la selezione per prove e titoli per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di seguito denominati Corsi, istituiti presso l'Ateneo di Verona.
2. Il numero di posti disponibili per l'ammissione a ciascun Corso, determinato dal Decreto Ministeriale n. 926 del 26 giugno 2026, è il seguente:

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità	Posti disponibili
Infanzia	50
Primaria	150
Secondaria di primo grado	300
Totale	500

3. N.B.: tutte le informazioni, avvisi, pubblicazioni graduatorie e comunicazioni varie saranno pubblicate nella sezione Avvisi della pagina web corsi sostegno reperibile al seguente link: [Corso Sostegno](#)
4. I corsi non saranno attivati in caso di numero di preiscrizioni inferiori alle 10 unità, considerate separatamente per ciascun ordine o grado di scuola.
5. E' prevista l'attivazione del corso di specializzazione per la secondaria di secondo grado solo per gli idonei in graduatoria dei cicli precedenti o per coloro che nell'ultima edizione abbiano interrotto il percorso per ragioni di maternità o malattia.

Articolo 2 – Requisiti per l'ammissione alla selezione per prove e titoli

1. Sono ammessi alla selezione e alla frequenza dei Corsi i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli, a seconda del grado di scuola:

scuola infanzia e primaria

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria" (classe LM-85 BIS) o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

scuola secondaria di I grado

- requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. Nello specifico:
 - a. abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
 - b. laurea magistrale, laurea specialistica, lauree del vecchio ordinamento, lauree magistrali a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o equiparato che diano accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione sul sostegno.



Diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti solo per gli insegnanti tecnico pratici (ITP).

- i titoli di accesso e le relative classi di concorso devono essere coerenti con l'ordine e grado di scuola della procedura di selezione per cui si intenda presentare la domanda di ammissione;

- I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.

Nella valutazione della candidatura sarà obbligatorio anche il possesso dei requisiti in relazione a eventuali esami e/o crediti vincolanti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle specifiche classi di concorso (acquisiti in Italia anche dopo il conseguimento del titolo estero, attraverso la frequenza di corsi singoli o altri canali per l'acquisizione di CFU);

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero non abilitante devono allegare in fase di iscrizione un titolo accademico equipollente o equiparato.

Non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti (nota MUR Prot. n. 371182 del 13/08/2020):

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all'ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio.

Non sono ammessi alle selezioni gli insegnanti di Religione Cattolica secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato (Decisione 5686 del 2006)

2. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
3. Tutti i titoli di ammissione, di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione fissato al 10 luglio 2026.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
5. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, l'esclusione dal concorso o dal corso. Tale esclusione è disposta con provvedimento della Rettrice.

Articolo 3 – Esonero test preselettivo

1. Sono esonerati dal test preselettivo gli iscritti ai concorsi di ammissione indicati in oggetto, che siano in possesso di tre annualità di servizio, anche non consecutive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici



precedenti sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura di selezione alla quale si sono iscritti. Le annualità di servizio sono valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14 della L. n. 124/1999 sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

2. I candidati con disabilità grave, ovvero pari o superiore all'80%, in applicazione di quanto stabilito dalla nota MIUR n. 12914 del 10/04/2019, sono esonerati dal test preselettivo e sono ammessi in soprannumero (rispetto al tetto massimo del doppio dei posti disponibili nella singola sede per ciascun ordine e grado di scuola) a partecipare alle successive prove scritte, di cui all' art. 10. L'invio della documentazione medica comprovante il possesso dei requisiti per l'esonero dal test preselettivo dovrà avvenire secondo le modalità indicate all'art. 6, co. 1

Articolo 4 – Soprannumerari

1. Sono ammessi in soprannumero ai Corsi attivati per il ciclo XI i soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a. abbiano sospeso il Corso presso l'Ateneo di Verona per comprovati motivi di malattia o gravidanza;
 - b. pur risultando vincitori nella graduatoria dell'Ateneo di Verona nei precedenti cicli dei corsi di specializzazione per il sostegno non si siano iscritti ai percorsi;
 - c. siano risultati vincitori presso l'Ateneo di Verona di più procedure concorsuali e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - d. siano risultati idonei non vincitori nelle graduatorie di merito dell'Ateneo di Verona nei precedenti cicli dei corsi di specializzazione per il sostegno.

Gli aventi diritto all'iscrizione in soprannumero, pena l'esclusione, dovranno compilare la domanda di ammissione on-line al concorso "Specializzazione di attività di Sostegno (SOPRANNUMERARI)" disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dalla pubblicazione del bando **fino al giorno 10 luglio 2026**. Tali candidati dovranno inserire in fase di iscrizione al concorso di ammissione nel portale Esse3 lo specifico Allegato per "**SOPRANNUMERARI**" (compilato e sottoscritto) reperibile al seguente link: [Corsi per le attività di sostegno didattico](#). Dopo tale termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate. Per la procedura di iscrizione si rimanda all'art. 5.

2. Non sono consentiti trasferimenti da altri atenei per i soprannumerari che abbiano superato le prove presso i medesimi in precedenti cicli.

Articolo 5 – Procedura di iscrizione al concorso e termini di scadenza

La partecipazione al concorso è subordinata, pena l'esclusione, alla compilazione della domanda on-line disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire **dalla pubblicazione del bando fino al giorno 10 luglio 2026**. Dopo tale termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate. **Si precisa che eventuali problemi di natura informatica dovranno essere tempestivamente segnalati prima della data di chiusura delle iscrizioni** (10 luglio 2026) inviando una mail a formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni pervenute oltre il termine indicato.

1. La domanda di ammissione on-line al concorso deve essere compilata esclusivamente dai candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione di cui all'articolo 2 del presente bando;



2. Il perfezionamento dell'iscrizione al concorso avverrà con il pagamento del contributo dell'importo di € 110,00 (centodieci/00 euro) da versare entro la data di scadenza della compilazione della domanda di iscrizione on-line (10 luglio 2026). In caso di iscrizione a più selezioni, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il contributo di 110,00 euro dovrà essere versato per ciascuna selezione on-line. Il contributo per la prova non è rimborsabile per nessun motivo.
3. Le iscrizioni al concorso sono ripartite per ordine e grado di scuola. La scelta di iscrizione al concorso ultimata dal candidato non è modificabile.
4. Laddove sussistano i requisiti di cui all'articolo 2, la domanda può essere presentata per più Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità istituiti nell'a. a. 2025/2026.
La procedura di ammissione on-line al concorso dovrà essere quindi ripetuta rispettando le medesime modalità;
5. Per la procedura di compilazione della domanda di ammissione si veda il documento "Linee guida alla compilazione domanda di ammissione al concorso".
6. Alla domanda di ammissione da parte di coloro che concorrono per i posti ordinari dovrà essere **obbligatoriamente** allegato il documento "**REQUISITI DI AMMISSIONE**".
Chi si iscrive come soprannumerario/a dovrà allegare soltanto l'Allegato (SOPRANNUMERARI).
7. **L'allegato "REQUISITI DI AMMISSIONE" è obbligatorio per tutti coloro che intendono iscriversi. L'allegato (SOPRANNUMERARI) è obbligatorio per coloro che rientrano nei casi citati all'art. 4 del presente bando.**
L'autocertificazione dei requisiti di ammissione e dei titoli posseduti sarà soggetta a verifica. L'Ateneo potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza in caso di dichiarazioni non veritiere, anche a corso già iniziato.
8. **Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di ammissione on-line al concorso e/o il mancato pagamento del contributo di euro 110.00 e/o il mancato invio dei documenti allegati previsti comportano l'esclusione dalla selezione;**
9. **I candidati sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione al concorso e sono tenuti a controllarne l'esattezza. Si ricorda che gli Enti competenti per la verifica dei requisiti di accesso ai corsi di cui all'articolo 2 comma 1, con riferimento al possesso dei crediti necessari previsti dalla classe di insegnamento, sono gli Uffici Scolastici Provinciali.**
10. **I candidati sono tenuti a conservare il codice di iscrizione rilasciato al termine della procedura perché consentirà l'identificazione nei documenti che saranno prodotti durante l'iter concorsuale.**

Articolo 6 – Candidati con invalidità, disabilità e/o con disturbi specifici dell'apprendimento

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010, possono chiedere, per lo svolgimento delle prove, appositi ausili o misure compensative, nonché tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta.

La richiesta deve pervenire, entro il termine di scadenza di cui al presente bando (**10 luglio 2026**), compilando il modulo online disponibile all'indirizzo:

https://moduli.univr.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DOFSS_Richiesta_Adattamenti_Test_amm_issione, allegando la documentazione ivi indicata e rendendo le dichiarazioni ivi previste.

La compilazione del modulo di cui sopra vale anche ai fini dell'applicazione dell'esonero dal test preselettivo ai sensi dell'art. 3, per coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti.



I candidati di cui al presente articolo possono essere ammessi allo svolgimento delle prove con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.

L'Ateneo valuterà le richieste pervenute tenendo anche conto di quanto segue:

1. il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà presentare la certificazione rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. La documentazione è presentata in copia e accompagnata da dichiarazione sostitutiva attestante la relativa conformità all'originale. Il candidato può chiedere un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove; il candidato può chiedere inoltre ulteriori adattamenti necessari in ragione della specifica diagnosi e in relazione alla tipologia di prova;
2. il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà presentare la diagnosi di DSA. La documentazione è presentata in copia e accompagnata da dichiarazione sostitutiva attestante la relativa conformità all'originale. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati presso il servizio sanitario regionale. Ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione; il candidato può chiedere inoltre ulteriori adattamenti necessari in ragione della specifica diagnosi e in relazione alla tipologia di prova. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario, vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili:

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai paragrafi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 7 – Commissioni giudicatrici

1. Con Decreto Rettorale sono costituite le Commissioni giudicatrici di ogni selezione. I componenti saranno scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, esperti in materia di inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale tecnico amministrativo, per la vigilanza e l'identificazione dei candidati.

Articolo 8 – Prova selettiva di accesso

1. La prova selettiva di accesso si articola in:
 - a. un test preselettivo;
 - b. una prova scritta;
 - c. una prova orale.
2. La prova di accesso è diretta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:
 - competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado;



- competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al sapere generare delle strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie.

Articolo 9 – Test preselettivo

1. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta ad ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
2. Si riporta di seguito il calendario del test preselettivo (Decreto MUR n. 926 del 26 giugno 2026) che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati:

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità	data e ora di inizio prova
Infanzia	14 luglio 2026 mattina
Primaria	15 luglio 2026 mattina
Secondaria di primo grado	16 luglio 2026 mattina

3. L'elenco degli ammessi al test preselettivo, con le indicazioni della sede di svolgimento, sarà pubblicato con apposito avviso alla pagina dedicata ai [Corsi per le attività di sostegno didattico](#).
4. L'orario, il luogo e le modalità di convocazione saranno comunicati con specifico avviso nella sezione presente all'interno della sezione di ciascun concorso al medesimo indirizzo;
5. L'assenza del candidato al test preselettivo sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
6. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola.
7. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;
8. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi/idonei al Corso.



Articolo 10 – Prova scritta

1. La prova scritta, della durata di massimo due ore, consiste in risposte brevi a domande relative a una o più delle tematiche previste all'art. 8, comma 2.
2. La valutazione sarà espressa in trentesimi.
3. Si riporta di seguito il calendario della prova scritta che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati:

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità	data e ora di inizio prova
Infanzia	21 luglio 2026
Primaria	21 luglio 2026
Secondaria di primo grado	20 luglio 2026

4. L'orario, il luogo e le modalità di convocazione saranno comunicati con specifico avviso presente all'interno della pagina web corsi sostegno di cui all'articolo 1;
5. L'elenco degli ammessi alla prova scritta, con l'indicazione dell'ora di convocazione dei candidati e della sede di svolgimento, sarà pubblicato entro tre giorni prima della data fissata per le prove (**la data di pubblicazione degli ammessi potrà subire delle variazioni per motivi organizzativi**), alla pagina dedicata ai corsi sostegno di cui all'articolo 1;
6. Le modalità di svolgimento della prova scritta verranno pubblicate nella pagina web sopra indicata contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta.
7. L'assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
8. È ammesso alla prova orale il candidato che nella prova scritta abbia conseguito una votazione non inferiore a 21/30.
9. Gli esiti delle prove scritte saranno pubblicati nella pagina dedicata ai corsi sostegno di cui all'articolo 1.

Articolo 11 – Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio individuale che si terrà in modalità telematica e verterà sugli stessi contenuti del test preselettivo e della prova scritta e su aspetti motivazionali individuali.
2. Le prove orali inizieranno a partire dal giorno **20 agosto 2026**, secondo quanto stabilito dal calendario pubblicato da ogni commissione (**tutte le date indicate potranno subire delle variazioni per motivi organizzativi**).
3. L'elenco degli ammessi alla prova orale, con le indicazioni dettagliate della data, dell'orario di convocazione e della sede di svolgimento, sarà pubblicato con apposito avviso alla pagina dedicata ai Corsi sostegno. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. L'assenza del candidato alla prova orale sarà considerata rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.
5. La valutazione sarà espressa in trentesimi e la prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.



Articolo 12 – Titoli valutabili per graduatoria

1. I titoli professionali e culturali valutabili ai fini della graduatoria finale e il punteggio ad essi attribuito, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono i seguenti:
 - **TITOLI PROFESSIONALI: SOLO** servizio su attività di **SOSTEGNO** (fino a un massimo di 4 punti)
 - Servizio di insegnamento prestato, entro il 10 luglio 2026, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - a) da 180 a 359 giorni: 1 punto
 - b) da 360 a 539 giorni: 2 punti
 - c) da 540 a 719 giorni: 3 punti
 - d) più di 720 giorni: 4 punti
 - Servizio di insegnamento prestato, entro il 9 luglio 2025, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - a) da 180 a 359 giorni: 0,5 punti
 - b) da 360 a 539 giorni: 1 punto
 - c) da 540 a 719 giorni: 1,5 punti
 - d) da 720 a 899 giorni: 2 punti
 - e) da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti
 - f) da 1080 a 1259 giorni: 3 punti
 - g) da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti
 - h) più di 1440 giorni: 4 punti
 - **TITOLI CULTURALI** (fino a un massimo di 6 punti)
 - a) Titolo di dottore di ricerca: 1 punto
 - b) Corso sulle attività di sostegno organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali, di durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti
 - c) Master universitario di I o II livello attinente alle materie del Corso per cui si richiede l'iscrizione, di durata almeno annuale, con verifica finale: 1 punto fino ad un massimo di 2 punti.
 - d) Corso universitario di perfezionamento, aggiornamento, alta formazione attinente alle materie del Corso per cui si richiede l'iscrizione con verifica finale: 0,5 punti fino ad un massimo di 2,5 punti.
2. I titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione domanda di ammissione al concorso, 10 luglio 2026, ed essere inseriti al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, dovranno essere conteggiati una sola volta. Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità indicate, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.
3. La valutazione dei titoli verrà pubblicata alla pagina dedicata ai corsi sostegno prima dello svolgimento della prova orale.

Articolo 13 – Obblighi dei candidati

1. Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e identificazione, nella sede e nell'orario indicati dall'Ateneo con appositi avvisi aventi valore di notifica a tutti gli effetti;
2. I candidati potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero in ritardo o senza il documento d'identità non saranno ammessi.



3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
4. Durante la prova scritta per quanto rilevante ai fini della stessa, i candidati devono fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l'identificazione e non possono, a pena di esclusione:
 - comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice;
 - tenere appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari, dispositivi elettronici che permettano la comunicazione con l'esterno e quant'altro venga comunicato prima dell'inizio della prova;
 - riportare la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato sui materiali che saranno consegnati ai fini della selezione.

Articolo 14 – Graduatorie

1. Le graduatorie degli ammessi ai Corsi sono formate, nei limiti dei posti messi a Bando, dai candidati che hanno superato la prova orale. Il punteggio finale è ottenuto sommando il punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova orale e il punteggio attribuito all'esito della valutazione titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. La graduatoria verrà stilata sulla base di quanto autocertificato dai candidati che sarà soggetto a verifica. L'Ateneo potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti anche a corso già iniziato.
3. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, sulla base di decisioni di esclusiva pertinenza della Commissione Giudicatrice, si potrà eventualmente procedere ad integrarla, sino ad esaurimento dei posti disponibili anche con soggetti risultati idonei ma non vincitori all'interno delle graduatorie di merito di altri Atenei. I candidati interessati dovranno fare specifica richiesta. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli Atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi. I termini e le modalità di presentazione della domanda sono regolati dal successivo art. 15.
4. Le graduatorie finali ordinarie sono separate per ciascun ordine di scuola e l'accesso al corso rimane valido soltanto per l'ordine di scuola per il quale si risulta vincitori; non è pertanto possibile optare per un grado di scuola diverso da quello per il quale si risulta vincitori o idonei, trattandosi di tre concorsi diversi con prove di accesso differenti.
5. Sono ammessi in soprannumero ai Corsi solo i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Bando.
6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a Corsi diversi, i vincitori devono optare per l'iscrizione e la frequenza ad un solo Corso.
7. Le graduatorie ordinarie, compresa quella dei soprannumerari, **saranno pubblicate con apposito avviso** nella pagina dedicata ai Corsi sostegno di cui all'articolo 1. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
8. Non saranno inviate mail di avviso ai candidati né adottate altre forme di comunicazione differenti da quelle indicate. Sarà cura di ciascun candidato tenere sotto controllo con regolarità gli avvisi della pagina di pubblicazione, con particolare riferimento ai tempi stabiliti per il perfezionamento degli oneri amministrativi;
9. I candidati che non si immatricoleranno entro le scadenze comunicate saranno considerati rinunciari.
10. **L'accesso alla documentazione attinente alla procedura selettiva è differito fino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui al presente articolo. La richiesta di accesso agli atti potrà pertanto essere accolta ed evasa soltanto a procedura concorsuale terminata.**



11. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale immatricolazione, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del Rettore.

Articolo 15 – Immatricolazione dei vincitori

1. I candidati ammessi, come da avviso di pubblicazione delle graduatorie, dovranno:
 - a) rientrare nella procedura on-line tramite SPID o nome utente e password già utilizzati in precedenza per confermare l'iscrizione;
 - b) pagare il contributo ESCLUSIVAMENTE con il sistema [PagoPA](#).
2. I candidati ammessi potranno immatricolarsi **secondo tempi e modalità che saranno oggetto di apposito avviso**. Ulteriori dettagli sulla procedura di immatricolazione saranno forniti nell'avviso di pubblicazione specifico.
3. Coloro che non avranno provveduto a perfezionare la propria iscrizione, compilando la procedura on-line e versando il contributo relativo entro il termine perentorio **indicato nell'avviso di pubblicazione delle graduatorie**, saranno considerati rinunciatari.

Articolo 16 – Subentri

1. Gli eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, ovvero di decadenza dal diritto di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria. I candidati aventi diritto al subentro verranno avvisati mediante pubblicazione dell'elenco dei subentranti nella pagina dedicata ai Corsi sostegno di cui all'articolo 1. Non saranno inviate mail ai singoli candidati.
2. I candidati subentranti saranno tenuti ad immatricolarsi entro il **termine che sarà comunicato con apposito avviso** alla pagina dedicata ai Corsi sostegno di cui all'articolo 1.
3. L'amministrazione si riserva di non procedere con gli scorrimenti di graduatoria, anche in presenza di posti vacanti, qualora i tempi organizzativi richiesti dalle procedure rilevino sull'inizio delle attività didattiche e/o sulla complessiva organizzazione dei percorsi.

Articolo 17 – Tasse e contributi di iscrizione

1. Gli iscritti ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2025/2026 sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi seguenti:

I RATA (da versarsi all'atto dell'immatricolazione)	
contributo	2.050,00 Euro
imposta di bollo assolta in modo virtuale	16,00 Euro
*tassa regionale diritto allo studio - quota fissa	186,00 Euro
TOTALE prima rata	2.252,00 Euro

II RATA (da versarsi entro il 31 marzo 2027)	
Contributo	1.200,00 Euro
TOTALE seconda rata	1.200,00 Euro



*La determinazione della parte variabile del contributo regionale diritto allo studio sarà calcolata in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE per il diritto allo studio universitario.

2. Entro il **15 dicembre 2026** sarà possibile richiedere la riduzione della tassa regionale per il diritto allo studio, compilando l'apposita domanda da inviare al Servizio Formazione Insegnanti, Via Dell'Artigliere 8 – 37129 Verona. La domanda sarà reperibile alla pagina dedicata al [Servizio della Formazione Insegnanti](#). Si ricorda che sarà necessario essere in possesso della dichiarazione ISEE 2025 (rilasciata dal gennaio 2025 al 15 dicembre 2025) che sia applicabile per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore del candidato immatricolato con relativo codice fiscale. Farà fede la data riportata sulla ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non la data di rilascio dell'attestazione ISEE per l'Università, che avviene dopo qualche giorno dalla sottoscrizione della DSU.
Non saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE per l'Università richieste oltre il termine di presentazione della domanda oppure attestazioni ISEE Ordinarie, ma solo attestazioni ISEEU (per il diritto allo studio universitario).
3. Le/gli studentesse/i iscritte/i con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della Legge 104/1992, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerate/i totalmente dal contributo universitario e dalla tassa regionale per il diritto allo studio (ad eccezione del bollo). Per le/gli studentesse/i iscritte/i ai corsi di studio con riconoscimento invalidità compresa tra il 50% e il 65% è prevista la riduzione del 50% del contributo universitario (ad eccezione di bollo e tassa regionale che verranno pagati per intero);
4. le/gli interessate/i per ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente, devono inviare – al momento dell'immatricolazione - ad inclusion@ateneo.univr.it, entro 3 giorni prima del termine di scadenza previsto per l'immatricolazione, l'apposito [MODULO RIDUZIONE/ESONERO CONTRIBUTI/TASSE](#) e caricare su Esse3 copia del verbale di accertamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 o dell'invalidità civile, delle condizioni visive o della disabilità uditiva, da cui si evince la percentuale di invalidità riconosciuta. L'eventuale riconoscimento della situazione di disabilità/invalidità, se successivo al termine di scadenza previsto per l'immatricolazione, non dà diritto alle agevolazioni economiche.
5. Per le/gli studentesse/i iscritte/i che hanno sospeso il percorso per comprovate esigenze di maternità e malattia, sarà ridotto il contributo per l'importo corrispondente a quanto già pagato nell'anno precedente, ferma restando l'esigibilità di tassa regionale e marca da bollo.
6. Quanto versato non è rimborsabile per nessun motivo.

Articolo 18 – Inizio delle attività didattiche, frequenza e riconoscimento dei crediti formativi

1. L'inizio delle attività didattiche è fissato al **3 ottobre 2026**. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato alla pagina dedicata ai [Corsi per le attività di sostegno didattico](#).
Le modalità di erogazione della didattica, specificate successivamente con avviso, saranno in presenza, salvo future diverse disposizioni ministeriali.
2. I Corsi prevedono l'acquisizione di 60 CFU e le attività devono essere espletate in non meno di 8 mesi.
3. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nel fine settimana (venerdì pomeriggio, sabato mattina e sabato pomeriggio), con l'utilizzazione intensiva dei periodi di chiusura delle scuole secondo il calendario che sarà reso pubblico. Potranno altresì essere utilizzate giornate infrasettimanali e festive. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e i laboratori professionali vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste. Per tutti gli obblighi di frequenza indicati non è prevista alcuna deroga (si rinvia al Decreto del 30 settembre 2011 e successive modifiche per le specifiche relative agli obblighi previsti dagli studenti per insegnamenti/laboratori/tirocinio/esame finale).
4. In riferimento alla frequenza delle attività formative e del tirocinio, l'Ateneo di Verona si attiene all'applicazione della normativa prevista in materia di tutela della sicurezza nei luoghi pubblici (D. Lgs. 81/2008) e di tutela della salute per le persone in stato di gravidanza (D. Lgs. 151/2001).



5. Le candidate immatricolate ai percorsi che durante il tirocinio diretto fossero in stato di maternità **dovranno immediatamente** comunicarlo alla segreteria ai fini dell'applicazione dei protocolli previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della maternità e gravidanza.
6. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito in un grado loro mancante ovvero che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione siano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e abbiano esercitato il diritto di opzione, potranno richiedere la valutazione delle competenze già acquisite. Resta fermo l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio previsti dalla normativa.
7. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi ad eccezione di quanto indicato nel comma 6 del presente articolo.

Articolo 19 – Incompatibilità

1. La frequenza ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, tenuto conto della Legge n.33 del 12 aprile del 2022 e del D.M. 930 del 29 luglio del 2022, è compatibile per tutta la durata del corso con l'iscrizione ad altro Corso di Laurea o Laurea Magistrale. E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un Corso Master, Dottorato di Ricerca o a un Corso di specializzazione non medica, fermo restando l'incompatibilità nel caso in cui entrambi i corsi siano ad obbligo di frequenza.
2. E' incompatibile lo svolgimento del tirocinio diretto con il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per gravidanza. Le studentesse immatricolate devono comunicare tale eventuale situazione incompatibile con il tirocinio diretto non appena essa si verifichi.

Articolo 20 – Trasferimento

1. Non è previsto trasferimento verso altro Ateneo né accettazione di trasferimenti provenienti da altri Atenei.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominato responsabile del procedimento il Dott. Matteo Jacobellis del TaLC – Teaching and Learning Center, con esclusione degli ambiti di competenza della Commissione giudicatrice.
2. In attuazione degli art. 22 e ss. L. 241/90 e dell'art. 5, commi 1 e 2 D. Lgs. 33/2013, i candidati interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti per prendere visione dei documenti inerenti la procedura concorsuale, utilizzando gli appositi moduli e seguendo le indicazioni previste all'indirizzo: <https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico>

Articolo 22 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Università di Verona è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione e verrà effettuato presso



l'Ateneo da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Verona, C.F. 93009870234 e P. IVA 01541040232, con sede in Via dell'Artigliere 8, IT-37129, Verona, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it e-mail: rettrice@ateneo.univr.it

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente e comunicate unicamente ai soggetti indicati nel bando; non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo: dpo@ateneo.univr.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 23 – Informazioni

Per informazioni rivolgersi al TaLC – Centro Teaching and Learning Center, Servizio Formazione Insegnanti Via Dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 - e-mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it

Articolo 24 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina dedicata ai Corsi per le attività di sostegno didattico.
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese dai candidati e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
4. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
5. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad esso non imputabili.
6. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
7. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente bando si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo di Verona nelle pagine web afferenti al TaLC.



Articolo 25 – Tabelle riassuntive delle scadenze e dei modelli

TABELLA SCADENZE

Iscrizione al concorso	Fino al 10 luglio 2026
Test preselettivo	14 luglio 2026 infanzia
	15 luglio 2026 primaria
	16 luglio 2026 secondaria di primo grado
	17 luglio 2026 secondaria di secondo grado
Prova scritta	21 luglio 2026 infanzia e primaria
	20 luglio 2026 primo grado
Prova orale	le date di inizio orali sono diverse per ogni ordine di scuola. A partire dal 20 Agosto 2026
Pubblicazione graduatorie	Con avviso specifico nel mese di settembre
Immatricolazione dei vincitori	Con avviso specifico nel mese di settembre
Avviso Subentri eventuali	Con avviso specifico nel mese di settembre
Inizio lezioni	3 Ottobre 2026

TUTTE LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER RAGIONI ORGANIZZATIVE



TABELLA MODELLI

Allegato REQUISITI DI AMMISSIONE	OBBLIGATORIO PER TUTTI COLORO CHE CONCORRONO PER I POSTI ORDINARI	Allegare in Esse3 https://univr.esse3.cineca.it/Home.do ENTRO 10 LUGLIO 2026
Allegato (SOPRANNUMERARI)	SOLO PER SOPRANNUMERARI	Allegare in Esse3 https://univr.esse3.cineca.it/Home.do ENTRO 10 LUGLIO 2026
Allegato “RIDUZIONE/ESONERO CONTRIBUTI/TASSE PER STUDENTI CON DISABILITA’”	PER I SOLI CANDIDATI VINCITORI CON REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 17, CO. 4 – DISABILITA’ E/O INVALIDITA’	Inviare con e-mail all’indirizzo inclusione@ateneo.univr.it

LA RETTRICE
(F.to Prof.ssa Chiara Leardini)

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.